



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 9

ARTICOLO 9 SERVIZI NON CONTINUATIVI

1. I servizi non continuativi sono articolati:
 - a) articolazione in 6 turni settimanali:
 - a.1) sulla fascia oraria 08-20 con turni 08-14 e 14-20, ovvero, in relazione a specifiche e motivate esigenze di servizio, sulla fascia oraria 07-19 con turni 07-13 e 13-19, secondo aliquote fissate dal responsabile dell'ufficio in maniera da assicurare la presenza di personale in entrambi i turni, **fermo restando che ogni dipendente non può effettuare più di due turni pomeridiani la settimana;**
 - a.2) con orario 08-14;
 - b) articolazione in 5 turni settimanali, con esclusione dei servizi esterni di controllo del territorio;
 - b.1) con orario 08-14 ovvero, in relazione a particolari esigenze di servizio, 07-13 integrata da due rientri di 3 ore **compresi nella fascia 14-18 che devono essere programmati dal lunedì al venerdì.** Tra il turno di lavoro antimeridiano ed il rientro pomeridiano deve essere prevista un'interruzione di almeno mezz'ora per la consumazione del pasto;
 - b.2) sulla fascia oraria 08-20 con turni 08-14 e 14-20 ovvero, in relazione a particolari esigenze di servizio 07-13 e 13-19, integrata da due rientri di 3 ore che **sono programmati dal lunedì al venerdì, compresi nella fascia 10-18.** Uno dei rientri può essere svolto in orario antimeridiano. Tra il turno di lavoro ordinario ed i rientri deve essere prevista un'interruzione di almeno mezz'ora per la consumazione del pasto.
 2. **Nelle ipotesi previste alle lettere a.1) e b.2), al fine di favorire il sereno ed efficace svolgimento del servizio ed assicurare un'equa rotazione tra tutto il personale, le aliquote di personale ripartite tra il turno antimeridiano e quello pomeridiano sono espressamente indicate nell'informazione preventiva.**
 3. Nelle ipotesi descritte al comma 1, il responsabile dell'ufficio, **nell'ambito della programmazione settimanale**, al fine di assicurare la presenza in servizio nella **fascia oraria 08-20** anche nelle giornate di sabato e/o domenica **attraverso un'equa rotazione** tra tutto il personale, individua le aliquote che, a turno, devono osservare il riposo in una o due giornate diverse consecutive che, a richiesta dell'interessato, possono essere non consecutive nella stessa settimana temperando, a tal fine, le esigenze di servizio con le esigenze del personale interessato. Trova comunque applicazione il disposto dell'articolo 63, quinto comma, della L. n. 121/1981.
 4. **L'aliquota di personale da impiegare nella giornata di domenica non può essere superiore al 20% della forza disponibile e ogni dipendente non può essere impiegato per più di due domeniche al mese.**
 5. **Nel caso in cui la giornata programmata per il rientro coincida con un giorno festivo o di assenza legittima, non si procede al recupero delle ore di rientro.**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

segue ART. 9

6. Nei casi in cui il personale impiegato **stabilmente** nei servizi non continuativi debba essere impiegato, per particolari **ed improrogabili** esigenze di servizio, in servizi continuativi ovvero in servizi di ordine pubblico restano salvi i seguenti criteri:
 - **impiego preferibilmente di personale che, secondo la pianificazione settimanale, non avrebbe dovuto effettuare il rientro nella medesima giornata;**
 - **non impiego di personale che abbia precedentemente effettuato servizio nella fascia 14-20;**
 - **non impiego nel turno 00-07 del personale che rientra dal congedo ordinario ovvero dal congedo straordinario.**
7. Per il personale addetto ai servizi di scorta e/o tutela nonché per il personale degli autoparchi e degli autocentri, ove non risulti possibile attuare il cambio sul posto, l'articolazione del servizio potrà essere prevista a giorni alterni, previ accordi con le segreterie provinciali secondo le procedure di cui all'articolo 7, comma 6.
8. **La programmazione del riposo settimanale per il personale impiegato nei servizi non continuativi deve, prioritariamente, essere riferita alla giornata della domenica. In caso di particolari ed improrogabili esigenze di servizio che impediscano la fruizione del riposo settimanale di domenica, detto personale a rotazione, secondo il principio di equità, non potrà essere impiegato nella giornata di domenica per più di due settimane consecutive e, comunque, non oltre due al mese. Resta salva la possibilità di raggiungere accordi diversi con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo secondo le procedure di cui all'articolo 7, comma 6.**

Sono stati sostanzialmente confermati i turni previsti dall'Accordo precedente che consentono di assicurare l'operatività degli uffici non impegnati in servizi continuativi, recependo anche alcuni orientamenti consolidatisi in materia (es. commi 5 e 6).

La norma prevede che tra il turno "ordinario" ed il rientro (antimeridiano e pomeridiano) deve intercorrere almeno mezz'ora al fine di assicurare il tempo necessario al pasto ed il recupero delle energie psico-fisiche, pertanto con l'informazione preventiva si provvederà ad indicare la durata dell'interruzione e il conseguente orario del rientro, individuati sulla base delle condizioni esistenti in loco per il pasto.

Inoltre la norma (comma 4) tiene debito conto del fatto che il personale destinatario della stessa è prevalentemente impiegato in uffici che non richiedono la copertura nella giornata di domenica. In tale ottica, anche alla luce del previsto limite d'impiego non superiore a due domeniche per ogni mese, si richiama l'attenzione sulla necessità che l'informazione preventiva



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

individui criteri generali per una corretta ed uniforme attuazione delle disposizioni citate.

Con riguardo ai rientri pomeridiani o antimeridiani si precisa che, oltre al ricorso ai c.d. rientri "a scalare" (circolare n. 555/39/RS/01113/3454 del 22 ottobre 1998), possono essere previsti anche i c.d. rientri "fissi" ove ritenuti utili al fine di prevenire problemi organizzativi.

Con riferimento al comma 6, che si applica anche all'ipotesi di impiego nei servizi di ordine pubblico, il secondo criterio, per una corretta applicazione, va interpretato nel senso che il personale che abbia effettuato il turno 14/20 non può essere impiegato successivamente nel turno 00/07, in analogia a quanto previsto per i servizi continuativi per i quali la programmazione deve assicurare l'intervallo di almeno undici ore tra un turno e l'altro (articolo 8, comma 2, punto 2).

Infine si rammenta che è possibile ricorrere ad intese con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del presente Accordo, per programmare turni pomeridiani oltre il limite previsto dal comma 1; rientri pomeridiani nelle giornate di sabato e domenica; percentuali superiori a quelle previste dal comma 4; impiego di personale per più di due domeniche al mese.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 10

ARTICOLO 10 ORARIO FLESSIBILE

1. L'orario flessibile è applicabile nei servizi non continuativi con esclusione dei servizi esterni di controllo del territorio. I dirigenti responsabili degli uffici dispongono, su richiesta **scritta e motivata** del dipendente, l'applicazione dell'orario flessibile. L'eventuale provvedimento di **diniego deve essere adeguatamente motivato**. La flessibilità deve essere programmata settimanalmente e può essere prevista: anticipando o posticipando l'orario di entrata o anticipando l'orario di uscita di 30 o 60 minuti per ciascun turno.
2. **Il recupero dei 30 o 60 minuti di cui al comma 1 avviene:**
 - nella medesima giornata anticipando o prolungando l'orario d'obbligo;
 - ovvero in un turno unico settimanale di 3 ore nella prima ipotesi (30 minuti); in due turni settimanali di 3 ore nella seconda ipotesi (60 minuti).
3. Le modalità di recupero di cui al comma 2 sono disposte dal responsabile dell'ufficio **contemperando le esigenze del dipendente, indicate nella richiesta di avvalersi dell'orario flessibile, con le esigenze del servizio e con l'articolazione oraria dell'ufficio di appartenenza.**

La disciplina dell'orario flessibile, nel confermare la possibilità di posticipare l'orario di entrata, introduce come elemento innovativo la possibilità di anticipare l'orario di inizio del turno di servizio.

Si ricorda che la flessibilità può incidere sull'inizio o sul termine del turno di servizio unitariamente inteso.

La richiesta del dipendente deve essere presentata in forma scritta, indicando le relative motivazioni e con congruo anticipo rispetto alla programmazione settimanale e può far riferimento a periodi temporali secondo le esigenze del dipendente.

Il responsabile dell'Ufficio, valutata l'istanza in relazione all'esigenze dell'ufficio, è tenuto a motivare adeguatamente l'eventuale provvedimento di diniego.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 11

ARTICOLO 11 CAMBIO TURNO

1. Per cambio turno si intende la modifica dell'orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale disposta successivamente alla programmazione stessa.
2. La modifica dei turni previsti dagli articoli precedenti può essere disposta:
 - a) a richiesta scritta e motivata del personale interessato. **L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto;**
 - b) **d'ufficio per particolari e motivate esigenze di servizio e per non più di una volta la settimana per ogni dipendente, con criteri di rotazione e, comunque, nel limite massimo della pianificazione dei cambi turno annualmente stabilita per ogni ufficio dal Dipartimento della pubblica sicurezza.**
3. Il cambio del turno relativamente ai quadranti notturni può essere disposto solo in caso di assoluta necessità e, comunque, non più di una volta al mese.
4. **Per i servizi continuativi costituisce cambio turno solo la prima variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia di orario.**
5. I dirigenti degli uffici ripristinano, non appena possibile, la turnazione originaria.
6. **Non costituisce cambio turno l'anticipo o il posticipo del turno di un'ora nell'ipotesi previste dal presente Accordo.**
7. L'Amministrazione fornisce entro cinque giorni dalla richiesta ed in forma scritta alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta il numero dei cambi turno del mese precedente disposti ai sensi del comma 2, lettera b), e le motivazioni che li hanno determinati.
8. **Entro il mese di febbraio di ciascun anno, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, si tiene un incontro con una delegazione composta da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo per l'individuazione dei criteri per la ripartizione dei cambi turno. In sede di prima attuazione l'incontro si tiene entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.**

Il nuovo Accordo introduce una disciplina autonoma del cambio turno, prima inserita tra le disposizioni concernenti i servizi continuativi e non continuativi. Ciò anche in conformità alle innovazioni apportate dall'articolo 22, comma 1, del D.P.R. n.51/2009, che ha inserito l'istituto tra le materie oggetto di confronto semestrale.

Si evidenzia, inoltre, che la nuova disciplina, nel tener conto delle problematiche emerse nel corso degli anni, mira a rendere omogenei i criteri applicativi dell'istituto anche al fine di evitare eccessive variazioni nella programmazione settimanale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'istituto del cambio turno fa riferimento alla modifica - disposta successivamente alla programmazione - dell'orario di lavoro indicato nella programmazione settimanale che, come noto, è predisposta secondo le tipologie di orario definite con l'informazione preventiva.

La norma, nel confermare quanto già previsto nell'Accordo precedente, stabilisce che successivamente alla programmazione settimanale possa disporsi un cambio turno alla settimana o, se relativo al quadrante notturno, uno al mese per dipendente.

Al riguardo, nel disporre i cambi turno si ricorrerà a criteri di rotazione al fine di evitare di gravare sul medesimo personale.

Considerato che l'Accordo per il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali prevede, al momento, la corresponsione di un compenso in alcuni casi di variazione del turno, si precisa che non dà luogo a compenso per il cambio turno la modifica dell'orario disposta in sede di programmazione settimanale per non più di una volta a settimana.

Invece, le variazioni di turno disposte successivamente alla programmazione settimanale (non più di una a settimana o, se relativa a quadranti notturni, non più di una al mese) danno sempre diritto al compenso in oggetto.

Nelle more dell'individuazione dei criteri per la ripartizione dei cambi turno, di cui al comma 8, resta valido il numero dei cambi turno fissato dall'allegato 2 alla circolare n.555/39/RS/01/113/2081 del 5 giugno 2000.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 12

ARTICOLO 12 IMPIEGO DI PERSONALE CON PARTICOLARI REQUISITI

1. Il personale che abbia compiuto 50 anni di età, ovvero con un'anzianità di servizio di almeno 30 anni, impiegato nei servizi esterni, può chiedere di essere esonerato dai turni previsti nelle fasce serali e notturne.
2. I titolari degli uffici provvedono, con cadenza trimestrale, all'esame delle istanze di cui al comma 1 secondo criteri di priorità concordati preliminarmente con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali in sede di accordo decentrato.
Nell'individuazione dei criteri si tiene conto, nell'ordine:
 - dell'età del personale;
 - dell'anzianità di servizio;
 - delle infermità derivanti da causa di servizio;
 - del percorso professionale.
3. Nel caso in cui la dotazione organica o la tipologia di servizio dell'ufficio in cui opera il richiedente non consenta di accogliere la richiesta, l'Amministrazione informa l'interessato delle eventuali possibili soluzioni alternative.
4. Nel caso di accoglimento della richiesta di esonero, l'eventuale istanza di revoca presentata dall'interessato produce i suoi effetti in concomitanza della cadenza trimestrale di cui al comma 2.
5. Le disposizioni previste dal presente articolo hanno carattere sperimentale e saranno oggetto di verifica entro il 31 dicembre 2010.

Le disposizioni mirano a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, lett. l), del D.P.R. 164/2002 che demanda all'Accordo Nazionale Quadro l'individuazione dei criteri di valutazione delle istanze presentate dal personale con oltre 50 anni di età o con più di trenta anni di servizio.

Attesa l'esigenza di valutare attentamente l'impatto della norma sulla funzionalità dei servizi, anche alla luce dei dati sulle adesioni del personale interessato, si è ritenuto necessario attribuire alla disposizione carattere sperimentale - al fine di consentire eventuali successivi correttivi - e di circoscriverne l'applicazione alla sola ipotesi dell'esonero dai turni serali e notturni, intendendosi per questi ultimi quelli compresi nella fascia oraria 19/07.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Destinatario della norma è il personale in possesso dei menzionati requisiti di anzianità, " impiegato " nei servizi esterni.

I criteri per la valutazione delle istanze, che devono tenere conto dei parametri indicati dal comma 2, sono definiti d'intesa con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata, dalla cui sottoscrizione decorre la cadenza trimestrale prevista dalla norma. Sulla base di tali criteri, il titolare dell'Ufficio provvede a valutare le istanze attribuendo alle stesse un ordine di priorità, cui andrà fatto riferimento qualora sussista la possibilità di aderire alla richiesta, tenuto conto della dotazione organica e della tipologia di servizio dell'ufficio in cui opera il dipendente. Ove non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda l'Ufficio provvederà a darne comunicazione all'interessato informandolo sulle eventuali, possibili, soluzioni alternative.

Va precisato che l'ipotesi dell'eventuale presentazione di un'istanza di revoca, prevista dal comma 4, implica che il dipendente esonerato dai turni serali e notturni abbia continuato a permanere nel medesimo ufficio e che il relativo accoglimento dovrà avvenire con modalità compatibili con i tempi tecnici della programmazione dei servizi.

Nell'evidenziare, infine, che la disciplina in esame non può interferire con la materia della mobilità, che com'è noto non costituisce oggetto di contrattazione, sarà cura di questo Dipartimento avviare un monitoraggio ricognitivo sull'esito della sperimentazione entro il 31 dicembre 2010.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 13

ARTICOLO 13 REPARTI MOBILI

1. Per il personale dei Reparti Mobili impiegato nei servizi continuativi e non continuativi, interni ed esterni, vale quanto stabilito negli articoli 8 e 9 del presente Accordo.
2. L'orario d'obbligo contrattuale del personale dei Reparti Mobili impiegato in servizio di ordine pubblico ha la durata di:
 - a) per i servizi articolati in 6 turni settimanali: 6 ore continuative;
 - b) per i servizi articolati in 5 turni settimanali: 7 ore e 12 minuti continuativi;
 - c) **qualora gli orari di servizio necessari per assicurare le esigenze istituzionali siano difformi da quelli indicati negli articoli 8 e 9 del presente Accordo, gli stessi potranno essere adottati previ accordi con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo con le procedure di cui all'articolo 7, comma 6.**
3. Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, disposti con l'ordinanza di cui all'articolo 37 del D.P.R. n. 782/1985, si applicano i turni indicati dai commi precedenti, con la possibilità, nel caso sia necessario assicurare particolari situazioni di servizio, di anticipare o posticipare di un'ora l'inizio dei predetti turni.
4. Salvo che vi ostino improvvise ed improcrastinabili esigenze di servizio, al personale dei Reparti Mobili deve essere assicurato, **almeno due volte** ogni cinque settimane, il riposo settimanale coincidente con la domenica, **secondo un criterio di rotazione tra tutto il personale interessato.**
5. Ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. n. 782/85 l'ordine di servizio viene redatto giornalmente ed esposto all'albo del Reparto entro le ore 13.00 e, comunque, almeno 12 ore prima dell'orario di svolgimento delle attività previste. Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato a cura del Reparto da cui dipende.
6. **Al personale di cui al comma 1 non si applica l'articolo 11 salvo quanto previsto dalla lettera a) del comma 2, dello stesso articolo.**

La disposizione riproduce quella dell'Accordo precedente prevedendo anche per il personale dei Reparti Mobili la possibilità di adottare - d'intesa con le organizzazioni sindacali - orari difformi da quelli di cui agli articoli 8 e 9. I dirigenti dei Reparti Mobili avranno cura di individuare le tipologie di orario da adottare per l'impiego del personale nei servizi di ordine pubblico, in particolare per quelli da espletare fuori sede in modo da coordinarsi con gli orari previsti nelle relative ordinanze emanate dalle competenti Autorità provinciali di pubblica sicurezza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ulteriore novità è costituita dalla previsione del comma 4 che assicura il riposo settimanale coincidente con la domenica almeno due volte ogni cinque settimane e secondo un criterio di rotazione tra tutto il personale. Tali previsioni, costituendo una disciplina speciale correlata alla peculiarità dei servizi in questione, derogano pertanto alla normativa generale dell'articolo 9, comma 4.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 14

ARTICOLO 14 REPARTI VOLO

1. Per il personale aeronavigante e per quello addetto al settore tecnico e burocratico dei Reparti Volo si applicano le articolazioni orarie di cui agli articoli 8 e 9 ovvero per i servizi articolati in 5 turni settimanali anche con orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti continuativi.
2. Le articolazioni orarie di cui al comma 1 sono adottate con le procedure previste per l'informazione preventiva di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 164/02, compresi i particolari turni di servizio predisposti per garantire i servizi di allarme.
3. Gli orari di servizio difformi da quelli indicati negli articoli 8 e 9 possono essere adottati, previ accordi con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 6.
4. Fino alla scadenza delle "Effemeridi" potrà farsi ricorso, per le tipologie di turni di servizio previste al comma 1 e per il personale impiegato nei servizi d'allarme disposti dal dirigente, a prestazioni di lavoro straordinario secondo i criteri indicati nell'articolo 16 del presente Accordo.

La norma, in relazione alla specificità del settore, mira ad assicurare la possibilità per i dirigenti dei Reparti, d'intesa con le organizzazioni sindacali, di individuare articolazioni orarie funzionali alle specifiche esigenze del servizio correlate agli organici ed alle peculiarità territoriali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 15

ARTICOLO 15 BANDA MUSICALE

1. L'orario di lavoro dei componenti la Banda Musicale della Polizia di Stato può essere articolato:
 - a) personale orchestrale: prova unica di concertazione dalle ore 08.30 alle ore 10.00 e dalle ore 10.30 alle ore 11.45 con possibilità di accorpare tali periodi, ovvero di anticipare o posticipare di 30 minuti o 1 ora gli orari di inizio e fine dei periodi stessi. Le rimanenti ore d'obbligo sono destinate allo studio ed alla preparazione individuale **in sede**;
 - b) personale orchestrale addetto permanentemente ad attività di supporto: osserva l'orario del personale **dell'Ufficio per i servizi tecnico-gestionali della Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza compatibilmente con le esigenze funzionali della Banda Musicale**.
2. In caso di impegni esterni, in sede e fuori sede, si considera come servizio, sempre che il trasferimento avvenga in forma collettiva e con mezzi messi a disposizione dell'Amministrazione:
 - a) il viaggio di trasferimento per il periodo compreso tra la partenza ed il raggiungimento della località ove è previsto lo svolgimento del servizio;
 - b) il tempo dell'effettiva prestazione musicale, **dell'attività preparatoria, nonché quello necessario al recupero e alla messa in custodia degli strumenti e dei materiali in dotazione**;
 - c) **il viaggio di trasferimento per il periodo compreso tra la partenza dal luogo ove si è svolto il servizio ed il raggiungimento della sede di servizio**.

In caso di viaggio di durata inferiore all'orario d'obbligo, il personale rimane reperibile fino a completamento dell'orario d'obbligo giornaliero.
3. Il servizio che si protrae oltre le ore 24.00 e fino alle ore 02.00 è considerato prolungamento dell'orario di lavoro del giorno precedente da retribuire a titolo di lavoro straordinario. Per l'ulteriore servizio nella stessa giornata debbono, di norma, intercorrere almeno 8 ore **salvo accordi diversi in sede di contrattazione decentrata**. Qualora il servizio abbia termine oltre le ore 02.00, il tempo compreso tra le ore 00.00 e l'orario di fine servizio è considerato servizio per la giornata e l'eventuale impiego nella stessa giornata da diritto al compenso per lavoro straordinario.
4. I concerti in pubblica piazza o in ambienti chiusi debbono avere, di norma, la durata massima di 3 ore nella giornata.
5. **Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale impiegato nelle attività della Fanfara della Polizia di Stato.**

La norma, salvo alcune precisazioni, conferma sostanzialmente la disciplina precedente relativa al personale della Banda Musicale della Polizia di Stato estendendola anche a quello della Fanfara.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 16

ARTICOLO 16 STRAORDINARIO PROGRAMMATO

1. **In relazione a prevedibili e particolari esigenze di servizio che richiedono prestazioni lavorative eccedenti l'orario ordinario di lavoro**, i titolari degli uffici programmano turni di lavoro straordinario nella misura del **40%** del monte ore assegnato all'ufficio. Nel caso in cui ne ravvisi la necessità il titolare dell'ufficio può provvedere alla programmazione di ulteriori quote percentuali di lavoro straordinario.
2. I turni di lavoro in straordinario programmato, di cui al comma 1, sono stabiliti con cadenza trimestrale dal titolare dell'ufficio previa informazione preventiva alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente Accordo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 164/2002, **con congruo anticipo e, comunque, almeno 15 giorni prima dell'inizio del trimestre di riferimento. L'informazione deve contenere le seguenti indicazioni:**
 - a) **le finalità perseguite;**
 - b) **il trimestre relativo alla programmazione;**
 - c) **gli uffici interessati;**
 - d) **il personale che vi ha aderito;**
 - e) **la programmazione dei turni di lavoro.**

L'informazione contiene, inoltre, il dato numerico complessivo delle ore effettuate a titolo di **straordinario obbligatorio nel trimestre precedente.**
3. La programmazione dei turni di lavoro straordinario di cui al presente articolo è predisposta nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) **il personale interessato deve essere individuato su base volontaria e secondo criteri di rotazione;**
 - b) **il turno di lavoro straordinario programmato può precedere o seguire il turno di lavoro ordinario, salvo che non incida sui tempi destinati alla consumazione dei pasti. In tali casi dovrà essere assicurato al personale un intervallo di almeno 30 minuti;**
 - c) **il personale non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario programmato per più di due volte a settimana e per più di 3 ore per ciascun turno;**
 - d) **il personale non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario programmato nelle giornate di riposo ed in quelle di giorno libero, sia che i turni di servizio siano articolati in sei giorni che in cinque giorni;**
 - e) **per i servizi continuativi la programmazione dei turni di lavoro straordinario deve, altresì, tenere conto dell'esigenza di recupero delle energie psico-fisiche del personale interessato anche in relazione alla peculiarità del servizio svolto.**
4. **Il turno di straordinario programmato si configura come orario giornaliero obbligatorio di lavoro. Per sopravvenuti, gravi e improcrastinabili motivi il dipendente può richiedere l'esonero dall'effettuazione dello straordinario programmato, dandone preavviso nel più breve tempo possibile. L'esonero può essere richiesto anche per un periodo di tempo circoscritto.**
5. **Entro il mese di febbraio di ciascun anno presso il Dipartimento della pubblica sicurezza si tiene un incontro con una delegazione composta da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo sui criteri di massima concernenti le modalità di ripartizione del monte ore di lavoro straordinario. A partire dal secondo anno, nell'incontro può, altresì, riscontrarsi l'andamento del ricorso alle ore di lavoro straordinario nell'anno precedente, anche con riferimento alle quote utilizzate per lo straordinario programmato.**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

E' stata aggiornata la disciplina dell'istituto al fine di valorizzarne le potenzialità nell'ottica di una gestione più flessibile e razionale delle risorse, in coerenza con le finalità generali richiamate nelle premesse.

In particolare l'elevazione al 40% (a fronte del 20% previsto dal precedente Accordo) del monte ore complessivo assegnato all'Ufficio risponde alle finalità di conseguire un più ampio ricorso a tale strumento, che, se correttamente utilizzato, consente un impiego delle risorse umane ottimale e funzionale sia alla copertura dei servizi secondo le specifiche esigenze locali, sia per la realizzazione di progetti mirati ai fini istituzionali ogni qualvolta il lavoro ordinario non appaia sufficiente. In tale ottica, considerata la volontarietà dell'istituto, sarà opportuna un'azione di impulso da parte dei titolari degli uffici tendente a favorire la più diffusa adesione del personale, condizione, questa, indispensabile per l'effettiva utilità di tale strumento. Inoltre, poiché la disciplina in argomento si inserisce in quella più generale del lavoro straordinario, va doverosamente richiamata l'esigenza di prestare la massima attenzione sul razionale utilizzo delle risorse disponibili, avendo cura di verificare che il ricorso allo straordinario obbligatorio, c.d. "straordinario emergente", avvenga solo nei casi in cui debbano essere fronteggiate situazioni contingenti e non suscettibili di preventiva programmazione.

Particolare rilievo riveste l'attività di verifica e controllo sul ricorso allo straordinario da svolgersi a cura dei responsabili degli Uffici. A tale attività corrisponderà l'attività di monitoraggio generale che questo Dipartimento avvierà in conformità a quanto previsto dal comma 5, che prevede un incontro annuale con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, anche al fine di verificare le reali esigenze degli Uffici e le capacità progettuali per l'utilizzo dello straordinario programmato e la validità dei criteri generali di ripartizione dello straordinario.

Le innovazioni apportate mirano, fra l'altro, a standardizzare il contenuto e le procedure dell'informazione preventiva, per la quale resta confermata la cadenza trimestrale e a codificare criteri e principi applicativi consolidati. Tra questi la possibilità che il turno di lavoro straordinario programmato preceda o segua, con o senza soluzione di continuità, il turno di lavoro ordinario purché



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

non incida sui tempi destinati al pasto e per i servizi continuativi sia consentito il recupero delle energie psico-fisiche.

Infine, il comma 4 chiarisce che il turno di straordinario programmato, per chi vi ha aderito, costituisce orario di lavoro obbligatorio, prevedendo, pur tuttavia la possibilità di chiedere l'esonero dalla prestazione. L'istanza di esonero, per non snaturare l'istituto e per non pregiudicare la funzionalità dei servizi, va accolta esclusivamente in presenza dei presupposti tassativamente fissati dalla norma.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 17

ARTICOLO 17 RIPOSO COMPENSATIVO

1. Le prestazioni orarie di lavoro straordinario **obbligatorio e programmato** effettuate possono essere commutate, a richiesta del dipendente, in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo. La richiesta, l'**accoglimento** e l'eventuale diniego **motivato** vanno formulati per iscritto.
2. Per il computo di ciascun giorno di riposo compensativo si fa riferimento alla durata effettiva dell'orario di lavoro relativo al giorno in cui si usufruisce del riposo.
3. Le giornate di riposo compensativo debbono essere fruite, a richiesta dell'interessato e tenuto conto delle esigenze di servizio, **entro l'anno successivo a quello nel quale sono state maturate**.
4. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il riposo compensativo è cumulabile con il riposo settimanale e con il congedo ordinario.
5. Per il confronto **semestrale** di cui all'articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 164/2002, vale quanto previsto **dall'articolo 19** del presente Accordo.

Le modifiche apportate dall'articolo 15, comma 6, del D.P.R. n. 51/2009 che stabilisce che "le ore di lavoro straordinario...sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo" hanno reso necessario l'aggiornamento dell'istituto del riposo compensativo relativamente alla commutabilità delle ore di lavoro straordinario. In tal senso, la norma in esame innova la precedente disciplina stabilendo che tale commutazione possa avvenire esclusivamente su richiesta del dipendente tanto per l'ipotesi dello straordinario programmato, che in quella dello straordinario obbligatorio (1° comma).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 18

ARTICOLO 18 REPERIBILITA'

1. Oltre quanto previsto dall'articolo 64 della L. n. 121/1981 ed in conformità al disposto di cui agli articoli 25, comma 2, lettera e) e 28, comma 2, del DPR n.164/2002, al fine di garantire l'immediato e puntuale intervento, nei casi in cui particolari circostanze lo rendano necessario, può essere fatto obbligo al personale della Polizia di Stato di mantenere la reperibilità previo accordo semestrale con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, secondo le procedure stabilite in materia di contrattazione e sulla base dei seguenti criteri:
 - a) **la programmazione dei turni di reperibilità da attuarsi presso gli uffici deve essere coerente con la finalità dell'istituto e contenuta nei limiti massimi della pianificazione stabilita per gli uffici annualmente dal Dipartimento della pubblica sicurezza;**
 - b) ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di 5 turni al mese, **da espletarsi in modo non consecutivo, salvo particolari esigenze di servizio** previste in sede di accordo decentrato;
 - c) la durata del servizio di reperibilità, con detrazione del turno di lavoro **giornaliero**, deve corrispondere a 24 ore **secondo l'articolazione da concordare in sede di accordo decentrato;**
 - d) i turni di reperibilità devono essere stabiliti con formali ordini di servizio, seguendo un **criterio funzionale** di rotazione fra il personale;
 - e) il dipendente non può essere collocato in reperibilità nella giornata che precede o segue il congedo ordinario ovvero il riposo settimanale, **fatte salve eventuali deroghe previste in sede di accordo decentrato;**
 - f) **non possono essere collocati in reperibilità i dipendenti che si avvalgono degli istituti previsti dall'articolo 17, del D.P.R. n. 164/2002 ed il personale che si avvale della facoltà di cui all'articolo 12 del presente Accordo.**
2. All'istituto della reperibilità non può farsi ricorso per i servizi interni ed esterni stabilmente organizzati in turni che coprono l'intera giornata.
3. **Il numero delle reperibilità giornaliere disposte ai sensi dell'articolo 64 della L. n. 121/1981 e del presente articolo non può, comunque, superare complessivamente il numero corrispondente al 5% della forza effettiva dell'ufficio rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente.**
4. **I dirigenti degli uffici comunicano alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta il numero complessivo delle reperibilità disposte nel mese precedente.**
5. Al pagamento dei compensi si provvede con le risorse individuate ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 164/2002.
6. **Per l'individuazione dei criteri di assegnazione delle giornate di reperibilità si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 8.**

La norma mira a ricondurre la reperibilità "pattizia" alle finalità connaturali a tale istituto, già oggetto della circolare n. 333-A/9807.F.11.1 del 5 dicembre 2005.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In particolare, occorrerà prestare la massima attenzione all'individuazione sia degli uffici per i quali è ritenuto utile il ricorso all'istituto, sia del personale da impiegare, in relazione alle qualifiche rivestite e alle funzioni svolte [criterio funzionale richiamato dalla lett. d) comma 1].

Va ricordato che il limite massimo del numero di reperibilità assegnato annualmente da questo Dipartimento è comprensivo anche delle reperibilità disposte ai sensi dell'articolo 64 Legge 121/81 e degli eventuali c.d. "interventi su chiamata" (al momento compensati con le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionale sotto la voce "indennità di reperibilità").

La nuova disciplina offre maggiori margini di flessibilità rispetto alla precedente attraverso il ricorso agli accordi decentrati [vedi ipotesi di cui alle lett. b), c) ed e) del comma 1].

Restano invariate le procedure relative all'accordo semestrale con le organizzazioni sindacali che fanno riferimento al raggiungimento di un'intesa sottoscritta dal titolare dell'Ufficio e dalle organizzazioni sindacali che rappresentano la maggioranza assoluta degli iscritti (50% + 1 del totale degli iscritti) calcolata sulla base del dato associativo annualmente certificato. Inoltre, in ordine alla possibilità di delega ed alle trattative a tavoli separati si richiama quanto indicato in materia di contrattazione decentrata.

Alle organizzazioni sindacali che lo richiedano dovrà essere comunicato il numero complessivo delle reperibilità disposte nel mese precedente, ripartite per singolo ufficio.

Analogamente a quanto precisato in merito ai cambi turno, nelle more dell'individuazione dei criteri per determinare il numero delle reperibilità da ripartire tra gli uffici, resta valido il numero fissato dall'allegato 2 alla circolare n.555/39/RS/01/113/2081 del 5 giugno 2000.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 19

ARTICOLO 19 CONFRONTO SEMESTRALE

1. Ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. n. 164/2002, le modalità di attuazione:
 - dei criteri definiti dall'informazione preventiva concernenti gli istituti previsti dagli articoli 16 e 17;
 - degli accordi raggiunti in materia di reperibilità;
 - dei criteri dispositivi dei cambi turno, sono oggetto di confronto, senza natura negoziale e con cadenza semestrale, con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali **maggiormente rappresentative sul piano nazionale al 31.12.2008 e firmatarie dell'Accordo recepito con D.P.R n. 164/2002.**
2. La data del confronto deve essere comunicata con almeno dieci giorni di anticipo alle predette segreterie, fornendo, contestualmente, un prospetto riepilogativo dei dati necessari al confronto.
3. **Almeno 48 ore prima della data fissata per il confronto l'Amministrazione mette a disposizione le programmazioni settimanali, gli ordini di servizio ed i fogli firma relativi al periodo oggetto del confronto. Entro lo stesso termine, a richiesta delle organizzazioni sindacali, l'Amministrazione fornisce eventuali ulteriori informazioni necessarie a consentire la verifica della corrispondenza delle modalità attuative dei criteri e degli accordi di cui al comma 1.**
4. **Prima del confronto le organizzazioni sindacali possono richiedere copia degli atti di cui al comma 3 oggetto di eventuali contestazioni.**
5. **Il confronto si conclude nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre cinque sedute, anche non consecutive, nell'arco massimo di quindici giorni.**
6. Ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. n. 164/2002, qualora in sede di confronto le organizzazioni sindacali riscontrino una diversa valutazione sottopongono la questione all'Amministrazione centrale.

Il nuovo Accordo disciplina autonomamente l'istituto del confronto che ha per oggetto le modalità di attuazione dei criteri di programmazione dei turni di lavoro straordinario, di riposo compensativo, dei turni di reperibilità e dei cambi turno.

Si ricorda che titolare ad effettuare il confronto è il funzionario responsabile dell'Ufficio centrale o periferico; per gli Uffici territoriali a competenza interregionale e interprovinciale il titolare dell'ufficio è competente anche per



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

le dipendenti articolazioni (ad es. il funzionario che dirige la sezione di polizia stradale effettuerà il confronto anche per i dipendenti distaccamenti).

Le principali innovazioni riguardano, in sostanza, il prolungamento a sei mesi, rispetto ai tre precedentemente previsti, della cadenza del confronto, la più puntuale determinazione della procedura, la previsione della durata massima del confronto e l'individuazione della documentazione da fornire.

Va ricordato che per il confronto, diversamente dalle attività di carattere preliminare (es. le consultazioni degli atti) sono concessi permessi sindacali su convocazione dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del D.P.R. 164/2002. La delegazione di parte sindacale è composta da non più di tre rappresentanti delle segreterie provinciali designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale al 31 dicembre 2008 e firmatarie del presente Accordo adottato ai sensi del D.P.R. n.164/2002 (in tal senso deve intendersi l'espressione "Accordo recepito con D.P.R. n.164/2002"), indipendentemente dal numero delle sigle sindacali che compongono la singola federazione.

Inoltre, con riguardo alla facoltà per le organizzazioni sindacali di richiedere copia degli atti prima del confronto (comma 4), va evidenziato che la disposizione circoscrive tale richiesta ai soli documenti che formeranno oggetto di contestazione, fermo restando, al di fuori di tale ipotesi, la possibilità per la organizzazione sindacale di acquisire altri atti inerenti al confronto previo corrispettivo dei previsti costi di riproduzione. Peraltro, è doveroso segnalare, anche alla luce delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'esigenza di fare il più ampio ricorso agli strumenti informatici per la trasmissione di atti e per l'adempimento di oneri di comunicazione e di convocazione.

Si allega fac-simile del prospetto riepilogativo di cui al comma 2.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 20

ARTICOLO 20 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. Ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 395/95, ciascun dipendente dispone ogni anno di:
 - a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
 - b) 6 giornate lavorative per l'aggiornamento professionale.
2. I dipendenti appartenenti al ruolo dei sanitari ed ai ruoli tecnici della Polizia di Stato dispongono ogni anno di:
 - a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative connesse alle materie di specifico interesse;
 - b) 6 giornate lavorative per l'aggiornamento professionale nelle materie di specifico interesse.
3. **L'Amministrazione assicura l'effettiva partecipazione del personale ai cicli di addestramento al tiro ed alle tecniche operative e di aggiornamento professionale. I predetti cicli potranno effettuarsi anche con conferenze e seminari, attuati nel rispetto dei programmi di insegnamento stabiliti dall'Amministrazione con le procedure previste dall'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 395/1995 e con le modalità previste dall'articolo 3 del presente Accordo. Detti programmi prevedono corsi di durata non inferiore a tre giorni da dedicare all'aggiornamento professionale in materia di interesse generale, ai quali parteciperà, secondo aliquote da stabilire in sede periferica, il personale in servizio presso gli uffici della Polizia di Stato presenti nelle singole province. Le residue giornate riservate all'aggiornamento professionale saranno utilizzate per l'approfondimento di specifiche tematiche di settore, secondo i criteri stabiliti dal Direttore centrale per gli istituti di istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 395/95, da trattare nell'ambito di ciascun ufficio ai sensi dell'articolo 3 del presente Accordo.**
4. La Direzione centrale per gli istituti di istruzione fornisce, anche attraverso le strutture periferiche, i necessari supporti didattici e ad essa sono comunicati, in via preventiva, i nominativi dei dipendenti incaricati dell'insegnamento, **a tal fine formati e qualificati.**
5. Nei limiti delle 6 giornate annue disponibili, il personale può essere autorizzato, **senza oneri a carico dell'Amministrazione**, a partecipare a seminari, convegni o congressi su temi di interesse professionale relativi ai programmi di insegnamento stabiliti dall'Amministrazione con le procedure di cui al comma 3.
6. La Direzione centrale per gli istituti di istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 395/95, individua i corsi di specializzazione, di qualificazione, di abilitazione, di addestramento e per la progressione in carriera che, per i contenuti e le esercitazioni previste, siano idonei ad assolvere in tutto o in parte agli obblighi di aggiornamento e di addestramento professionale di cui al presente articolo.
7. L'Amministrazione, in occasione della verifica semestrale di cui all'articolo 5 del presente Accordo, **comunica il numero delle giornate non utilizzate dal personale, il cui recupero dovrà avvenire entro l'anno successivo.**
8. La commissione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 395/95, verifica la puntuale attuazione, in ogni provincia, delle attività di addestramento ed aggiornamento professionale, formulando valutazioni sullo stato di applicazione della normativa derivante dal presente Accordo e le proposte ritenute necessarie.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La disciplina dell'aggiornamento professionale tiene conto della particolare rilevanza della materia per il perseguimento dei fini istituzionali. Pertanto, nel quadro organizzativo generale, i titolari degli Uffici avranno cura di programmare l'aggiornamento professionale del personale utilizzando al meglio le risorse disponibili ed assicurando l'effettiva partecipazione del personale.

La Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione, avvalendosi della Commissione di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n.395/1995 e successive modifiche provvede ad individuare per i corsi organizzati direttamente dalla stessa quelli che possono assolvere in tutto o in parte l'obbligo di aggiornamento professionale, al fine di evitare possibili duplicazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 21

ARTICOLO 21

COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

1. In attuazione dell'articolo 22 del D.P.R. n. 51/2009, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, è costituita la Commissione consultiva per il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, competente a formulare proposte e pareri non vincolanti in merito agli indirizzi generali del medesimo Fondo.
2. La Commissione è presieduta dal presidente del Fondo o da un suo delegato, ed è composta dal direttore dell'Ufficio programmazione interventi assistenziali, da un dirigente della Polizia di Stato in servizio presso la Direzione centrale per le risorse umane, da cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il D.P.R. n.51/2009. La Commissione è disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Alle sedute della Commissione partecipa in qualità di segretario e senza diritto al voto un funzionario della Polizia di Stato, in servizio presso la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, designato dal presidente. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno e convoca la Commissione con cadenza almeno semestrale.
3. A decorrere dal 2010 la Commissione avrà cadenza biennale coincidente con quella prevista dal provvedimento di ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali adottato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del D.P.R. n. 164/2002.

La materia, oggetto di Accordo Nazionale Quadro ai sensi dell'articolo 24, del D.P.R. 164/2002, è disciplinata in conformità alle disposizioni introdotte dal D.P.R. n.51/2009.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 22

ARTICOLO 22

CRITERI DI IDONEITA' DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE IN MISSIONE

1. Il personale della Polizia di Stato comandato in servizio di missione ha diritto ad una decorosa sistemazione alloggiativa presso le strutture dell'Amministrazione.
2. Ai fini di cui sopra, in applicazione dell'articolo 24, comma 5, lettera d), del D.P.R. n. 164/2002, l'adeguatezza della sistemazione alloggiativa è determinata in base a criteri di valutazione che fissano gli *standard* minimi strutturali e di arredo degli alloggi.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo è istituita, presso la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, una Commissione competente a formulare proposte per l'individuazione dei criteri di cui al comma 2, alla quale sono chiamati a far parte rappresentanti degli Uffici e delle Direzioni centrali interessati e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo.

I criteri per gli alloggi del personale inviato in missione saranno individuati da questo Dipartimento sulla base delle proposte formulate da un'apposita commissione, di cui fanno parte anche rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 23

ARTICOLO 23 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, l'Amministrazione avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 81/2008, la cui efficacia è subordinata all'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo o, comunque, alla scadenza del termine ivi previsto.

Va chiarito che, nelle more della definizione della disciplina attuativa dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008, sono fatte salve le disposizioni attualmente in vigore in materia, ivi comprese quelle contenute nell'articolo 24 del precedente A.N.Q., nonché quelle contemplate nella circolare n.559/LEG/503.031.627 ter del 10 giugno 1997, con particolare riferimento alle funzioni di "rappresentante per la sicurezza" che "potranno essere svolte dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale ove costituite".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 24

ARTICOLO 24 QUESITI

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, all'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della pubblica sicurezza è riservata l'esclusiva competenza in ordine alle questioni interpretative e applicative sulle norme del presente Accordo.

La norma persegue la finalità di assicurare un'applicazione uniforme ed omogenea delle disposizioni dell'Accordo, nonché la ricerca di soluzioni coerenti ed unitarie alle problematiche ad esso direttamente connesse. A tal fine, i quesiti relativi a questioni interpretative e applicative dell'Accordo vanno inoltrati all'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla necessità che i quesiti siano formulati in termini precisi e circostanziati in ordine a problematiche di carattere generale, non ricadenti su profili gestionali rimessi all'esclusiva competenza del dirigente dell'ufficio, che non abbiano trovato soluzione alla luce delle norme del presente Accordo e dei principi generali della materia.

La richiesta di parere non costituisce, di prassi, condizione sospensiva per l'applicazione delle norme oggetto del quesito, né motivo di esonero dalle conseguenti responsabilità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 25

ARTICOLO 25 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Presso l'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito il tavolo di confronto permanente per la risoluzione delle controversie che si riunisce in prima seduta entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo e successivamente con cadenza almeno mensile.
2. Il tavolo, presieduto dal direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, è composto da un massimo di due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo e da funzionari in servizio presso l'Ufficio per le Relazioni Sindacali. Il presidente, anche a richiesta delle organizzazioni sindacali, può chiedere la partecipazione di rappresentanti degli uffici centrali e periferici direttamente interessati dalle controversie portate all'attenzione del tavolo.
3. Al tavolo è rimesso l'approfondimento di controversie sorte in sede centrale o periferica sulla applicazione delle materie regolate dal presente Accordo che non hanno trovato soluzione con le ordinarie dinamiche delle relazioni sindacali.
4. La controversia è portata all'attenzione del presidente con istanza documentata dalle Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali indicate al comma 2 o dai titolari degli uffici indicati all'articolo 3 del presente Accordo. Il presidente, valutata l'istanza, informa senza particolari formalità i partecipanti al tavolo, fornendo la relativa documentazione e la iscrive all'ordine del giorno del primo incontro utile. Qualora la controversia oggetto dell'istanza non sia di competenza del tavolo, il presidente ne dà comunicazione alle parti interessate.
5. Sulle materie di cui al comma 4 il tavolo esprime pareri vincolanti ai quali gli uffici ove la controversia è sorta, immediatamente informati, dovranno obbligatoriamente conformarsi. Nell'ipotesi in cui non si pervenga ad un parere condiviso il presidente emana direttive in conformità al parere prevalente espresso dal tavolo. Nei 10 giorni successivi all'espressione del parere le organizzazioni sindacali si astengono dall'assumere iniziative conflittuali.
6. I pareri resi dal tavolo che siano di interesse generale vengono portati a conoscenza di tutti gli uffici secondo modalità stabilite dal tavolo stesso.
7. Dell'attività del tavolo l'Ufficio Relazioni Sindacali avrà cura di informare il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con particolare riferimento al perdurare di situazioni di criticità.

La norma prevede l'istituzione di un tavolo permanente per la risoluzione di quelle controversie che, caratterizzate da particolari criticità, non hanno trovato soluzione nell'ambito delle ordinarie relazioni sindacali.

L'intervento del tavolo, finalizzato anche a prevenire eventuali contenziosi, può essere richiesto dai titolari degli uffici e dalle organizzazioni sindacali e presuppone che sia stato già esperito ogni possibile tentativo di soluzione della



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

controversia, da ricercare con reciproco spirito di collaborazione e senso di responsabilità.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sui seguenti aspetti: la necessità che il tavolo disponga di un'istanza corredata da tutte le informazioni necessarie per la compiuta conoscenza della controversia; la possibilità che i rappresentanti degli uffici interessati partecipino, anche a richiesta, al tavolo; il carattere vincolante del parere espresso che, se di interesse generale, sarà portato a conoscenza degli altri uffici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 26

ARTICOLO 26
ATTUAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE QUADRO

1. I titolari degli uffici sede di contrattazione decentrata dovranno adottare le iniziative più idonee ad assicurare la scrupolosa attuazione delle disposizioni di cui al presente Accordo.

ART. 27

ARTICOLO 27
VIOLAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE QUADRO

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Accordo costituisce violazione contrattuale.

I titolari degli Uffici, in quanto responsabili delle relazioni sindacali nell'ambito delle articolazioni che da loro dipendono, dovranno controllare che sia data corretta e compiuta attuazione ai contenuti dell'Accordo Nazionale Quadro, vigilare sul personale incaricato di tenere i rapporti sindacali, individuato per attitudine e professionalità, adottare ogni opportuno intervento correttivo, al fine di prevenire criticità ed eventuali contenziosi connessi alla violazione delle norme contrattuali.

000

Con la presente circolare, consultabile sul sito www.poliziadistato.it, si intendono riscontrate le note pervenute a questo Dipartimento con le quali sono stati posti quesiti sugli argomenti oggetto dell' Accordo.

*Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganelli*

PROSPETTO 1
SCHEMA DEI SERVIZI CONTINUATIVI ARTICOLATI SU
SEI TURNI SETTIMANALI

Settimana	Giorno	A	B	C	D	E
1^	Lunedì	00/07	07/13	13/19	19/24	Giorno libero
	Martedì	Add.Aggr.Prof.	00/07	07/13	13/19	19/24
	Mercoledì	19/24	RS	00/07	07/13	13/19
	Giovedì	13/19	19/24	RS	00/07	07/13
	Venerdì	07/13	13/19	19/24	RS	00/07
	Sabato	00/07	07/13	13/19	19/24	RS
	Domenica	RS	00/07	07/13	13/19	19/24
2^	Lunedì	19/24	Giorno libero	00/07	07/13	13/19
	Martedì	13/19	19/24	Add.Aggr.Prof.	00/07	07/13
	Mercoledì	07/13	13/19	19/24	RS	00/07
	Giovedì	00/07	07/13	13/19	19/24	RS
	Venerdì	RS	00/07	07/13	13/19	19/24
	Sabato	19/24	RS	00/07	07/13	13/19
	Domenica	13/19	19/24	RS	00/07	07/13
3^	Lunedì	07/13	13/19	19/24	Giorno libero	00/07
	Martedì	00/07	07/13	13/19	19/24	Add.Aggr.Prof.
	Mercoledì	RS	00/07	07/13	13/19	19/24
	Giovedì	19/24	RS	00/07	07/13	13/19
	Venerdì	13/19	19/24	RS	00/07	07/13
	Sabato	07/13	13/19	19/24	RS	00/07
	Domenica	00/07	07/13	13/19	19/24	RS
4^	Lunedì	Giorno libero	00/07	07/13	13/19	19/24
	Martedì	19/24	Add.Aggr.Prof.	00/07	07/13	13/19
	Mercoledì	13/19	19/24	RS	00/07	07/13
	Giovedì	07/13	13/19	19/24	RS	00/07
	Venerdì	00/07	07/13	13/19	19/24	RS
	Sabato	RS	00/07	07/13	13/19	19/24
	Domenica	19/24	RS	00/07	07/13	13/19
5^	Lunedì	13/19	19/24	Giorno libero	00/07	07/13
	Martedì	07/13	13/19	19/24	Add.Aggr.Prof.	00/07
	Mercoledì	00/07	07/13	13/19	19/24	RS
	Giovedì	RS	00/07	07/13	13/19	19/24
	Venerdì	19/24	RS	00/07	07/13	13/19
	Sabato	13/19	19/24	RS	00/07	07/13
	Domenica	07/13	13/19	19/24	RS	00/07

NOTE: Il completamento dell'orario d'obbligo si realizza nell'arco delle cinque settimane aggiungendo ad ogni turno di servizio 13 minuti divisi in 5 minuti prima e 8 minuti dopo a ciascun turno.

PROSPETTO 2
SCHEMA DEI SERVIZI CONTINUATIVI ARTICOLATI SU
CINQUE TURNI SETTIMANALI

Settimana	Giorno	A	B	C	D	E
1^	Lunedì	22/07	08/14	14/22	07/13	R
	Martedì	R	22/07	add.agg.prof.	14/22	07/14
	Mercoledì	R	R	22/07	07/14	14/22
	Giovedì	14/22	R	R	22/07	07/14
	Venerdì	07/14	14/22	R	R	22/07
	Sabato	22/07	07/14	14/22	R	R
	Domenica	R	22/07	07/14	14/22	R
2^	Lunedì	07/13	R	22/07	08/14	14/22
	Martedì	14/22	07/14	R	22/07	Add.Agg.Prof
	Mercoledì	07/14	14/22	R	R	22/07
	Giovedì	22/07	07/14	14/22	R	R
	Venerdì	R	22/07	07/14	14/22	R
	Sabato	R	R	22/07	07/14	14/22
	Domenica	14/22	R	R	22/07	07/14
3^	Lunedì	08/14	14/22	07/13	R	22/07
	Martedì	22/07	Add.Agg.Prof.	14/22	07/14	R
	Mercoledì	R	22/07	07/14	14/22	R
	Giovedì	R	R	22/07	07/14	14/22
	Venerdì	14/22	R	R	22/07	07/14
	Sabato	07/14	14/22	R	R	22/07
	Domenica	22/07	07/14	14/22	R	R
4^	Lunedì	R	22/07	08/14	14/22	07/13
	Martedì	07/14	R	22/07	Add.Agg.Prof.	14/22
	Mercoledì	14/22	R	R	22/07	07/14
	Giovedì	07/14	14/22	R	R	22/07
	Venerdì	22/07	07/14	14/22	R	R
	Sabato	R	22/07	07/14	14/22	R
	Domenica	R	R	22/07	07/14	14/22
5^	Lunedì	14/22	07/13	R	22/07	08/14
	Martedì	Add.Agg.Prof.	14/22	07/14	R	22/07
	Mercoledì	22/07	07/14	14/22	R	R
	Giovedì	R	22/07	07/14	14/22	R
	Venerdì	R	R	22/07	07/14	14/22
	Sabato	14/22	R	R	22/07	07/14
	Domenica	07/14	14/22	R	R	22/07